

CRON. N. 508/05

REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PIOMBINO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice, Dott. Avv. Lorenzo Caruso, ha pronunciato la seguente

Sentenza

Nella causa iscritta al n° 301 del ruolo contenzioso dell'anno 2004 promossa da:

in proprio,

- opponente -

contro

COMUNE DI SAN VINCENZO

- resistente -

avente per oggetto: opposizione a sanzione amministrativa.

Svolgimento del processo

Con ricorso ex art. 22 L. 689/81, depositato nella cancelleria di questa Autorità giudiziaria il 02/09/04, il Sig. _____, in proprio, proponeva opposizione avverso il verbale di accertamento della violazione di cui all'art. 142/8° com. N.C.d.S. (n° 000975/X/04 del 05/07/04 della Polizia Municipale di San Vincenzo) notificata a mezzo posta il 05/08/04, recante il pagamento della sanzione pecuniaria di € 137,55, oltre spese di notifica.

A sostegno del ricorso l'opponente deduceva con vari motivi che la ridetta contravvenzione era illegittima per l'illegittimità delle modalità accertative impiegate; e ciò per aver lasciato l'apparecchio autovelox incustodito senza la presenza di alcun operatore, per la mancata contestazione immediata nonostante il



successivo intervento di un agente della P.M. di San Vincenzo, nonché per la carenza di taratura legale dello strumento rilevatore della velocità utilizzato nel caso di specie con conseguente inattendibilità delle relative risultanze.

Essendo stato il ricorso tempestivamente proposto, veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti e il Comune resistente, costituitosi fuori udienza, con le controdeduzioni deduceva, nel merito, la legittimità delle modalità accertative dell'infrazione opposta per la corretta funzionalità dell'apparecchio misuratore della velocità, nonché la superfluità della contestazione immediata nelle circostanze di tempo e di luogo dell'accertamento ai sensi e per gli effetti del nuovo testo dell'art. 201 N.C.d.S., all'indomani delle modifiche apportate con D.L. 151 del 30/06/03 convertito con modificazioni nella L. 01/08/03 n° 214.

La causa, stante la copiosa produzione documentale effettuata dal ricorrente all'udienza di comparizione del 02/02/05, era rinviata all'udienza del 02/03/05 e, di qui, al 04/05/05, allorchè, istruita con la sola produzione di documenti, è stata decisa mediante pubblica lettura del dispositivo sulle conclusioni rassegnate da entrambe le parti nei rispettivi atti.

Motivi della decisione

L'opposizione è fondata e deve quindi essere integralmente accolta.

A tacer d'altro nel merito occorre rilevare che nelle circostanze di tempo e di luogo dell'avvenuto accertamento, come ritualmente dedotto dal ricorrente, era possibile la contestazione immediata dell'infrazione opposta, ma la stessa incomprensibilmente non è avvenuta. Tale circostanza, non contestata dal Comune resistente, che niente ha controeccepito rispetto alle deduzioni attoree (anzi risulta perfino ammessa la circostanza che il ricorrente si sia intrattenuto a parlare

nell'immediatezza dell'accertamento con un agente accertatore senza ricevere alcuna contestazione!) è idonea di per sé ad inficiare integralmente l'accertamento dell'infrazione opposta, assorbendo ogni ed ulteriore questione. Infatti, se è vero che il giudice dell'opposizione nella valutazione dei motivi dell'omessa contestazione immediata, in relazione alle circostanze del caso concreto e tenuto conto il principio di economicità dell'azione amministrativa, incontra il limite del *"mero controllo di legittimità del provvedimento sanzionatorio (con eventuale rilevazione della carenza dei requisiti di legge), ma non anche la facoltà di intervenire nelle scelte tecniche e di organizzazione del servizio di rilevazione e accertamento delle violazioni, potendo, per l'effetto, annullare i verbali nel solo caso di omessa od apparente indicazione dei motivi della mancata contestazione diretta, ma non anche censurare l'organizzazione del servizio che, da tale indicazione, risulti ovvero la scelta concreta dei mezzi di rilevazione"* (ex plurimis CASS. 22/06/01 n° 8528; CASS. 25/05/01 n° 7103; CASS. 29/03/01 n° 4571; CASS. 21/02/01 n° 2494), è altrettanto vero che la nuova formulazione dell'art. 201 N.C.d.S., diversa da quella dell'art. 141 del previgente codice della strada, ha accentuato il rilievo della contestazione immediata, prevedendo che, qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale da notificare contenga anche la "indicazione dei motivi" che l'hanno resa impossibile e detta *"prescrizione è funzionalmente collegata alla piena esplicazione del diritto di difesa di colui al quale la violazione è contestata, consentendone la compressione solo in presenza di motivi che rendono impossibile la contestazione immediata e sarebbe sostanzialmente superflua se non fosse poi consentita la valutazione di quei motivi e, più specificamente, se l'apprezzamento negativo della loro*

congruità non si riverberasse sulla legittimità del procedimento sanzionatorio” (CASS. 18/06/99 n° 6123). Né potrà valere a “scagionare” la P.A. dall’osservanza di tale onere, posto a presidio del diritto di difesa del cittadino, il richiamato disposto delle lettere e) e f) dell’art. 201/1bis° com. N.C.d.S., laddove, come nel caso di specie, è comprovata la presenza in loco del presunto trasgressore e, quindi, la concreta possibilità di effettuare la contestazione immediata dell’addebito contravvenzionale.

Ma vi è di più: non solo il verbale di accertamento opposto, stante le peculiarità del caso di specie, reca una motivazione del tutto inconferente rispetto alla mancanza di contestazione immediata, ma, essendo emerso che l’apparecchiatura impiegata per la rilevazione dei limiti di velocità era stata lasciata incustodita da qualsiasi operatore, prima dell’arrivo in moto (sic!) sul luogo dell’accertamento (dove era in attesa l’odierno ricorrente, forse più diligente del verbalizzante!!!), è di tutta evidenza che la stessa non potrà offrire la benchè minima garanzia di buon e corretto funzionamento circa i dati acquisiti; e ciò, in quanto tecnicamente è sempre necessaria la presenza di un operatore di polizia che gestisca sotto il suo immediato controllo il dispositivo di rilevazione della velocità, sia per evitare possibili errori o anomalie di funzionamento dovute a spostamenti accidentali o interferenze esterne, sia perché tutte le predette apparecchiature elettroniche sono state omologate anteriormente all’entrata in vigore della L. 214/03, quindi, in un momento in cui ancora la legislazione non contemplava la possibilità di impiego di strumenti rilevatori della velocità se non direttamente ed immediatamente presidiati dagli organi accertatori. In tal senso, peraltro, debbono interpretarsi le



sopra richiamate norme di legge, anche alla luce delle comunicazioni 3610 del 08/11/04 e 3939 del 06/12/04 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Pertanto, considerate le particolari circostanze del caso concreto, le risultanze del dispositivo di controllo della velocità, segnatamente l'autovelox 104/C2, non controllato da alcun operatore, non possono ritenersi fonti idonee ed attendibili a comprovare la responsabilità contravvenzionale dell'opponente; e ciò a prescindere da ogni dedotto profilo di eventuale illegittimità conseguente alla mancanza di taratura dello strumento stesso.

Di qui, la piena illegittimità sul punto delle modalità accertative del provvedimento opposto, argomento indubbiamente assorbente l'esame di ogni ulteriore questione.

Per quanto sopra, quindi, il ricorso deve essere accolto e l'accertamento dell'infrazione opposta annullato, con conseguente non debenza della sanzione irrogata.

Quanto alle spese del presente giudizio, non vi è luogo a provvedere non essendosi avvalso il ricorrente di difesa tecnica.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Piombino, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la sanzione opposta.

Nulla per le spese.

Piombino, li 04/05/05.

IL GIUDICE DI PACE

(Dott. Avv. Lorenzo Caruso)

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI PIOMBINO

Depositato in cancelleria

oggi 06 AGO. 2005

5

IL CANCELLIERE

(Rosa Montagna)